

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUZZI, SCHIANO, CONTERNO degli ABBATI,
MARAVALLE, D'AMICO, FERRARA Nicola, ROMEI e ACCILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1982

Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità
dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi
direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto ministeriale 30 luglio 1981 il Ministro della pubblica istruzione ha disposto l'esclusione dal concorso a 1.025 posti di direttore didattico, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, di 65 insegnanti elementari che, avendo superato le prove del medesimo concorso a cui erano stati precedentemente ammessi senza riserve, erano stati nominati nel ruolo dei direttori didattici con decorrenza 1° settembre 1979.

L'esclusione è conseguente alla ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti — sezione di controllo — dei decreti ministeriali 20 marzo 1979 e 10 luglio 1979, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso predetto.

La gravità della situazione degli interessati deriva immediatamente dall'essere stati nominati nel ruolo dei direttori didattici in data 10 settembre 1979, come già detto, e

dal dover essere restituiti all'originale ruolo di insegnanti elementari. Vero è che gli interessati hanno ottenuto al momento la sospensione del provvedimento dal tribunale amministrativo regionale competente: ma in caso di sentenza sfavorevole, la restituzione al ruolo di provenienza avverrebbe a ben quattro-cinque anni di distanza dalla nomina e dall'inizio della prestazione effettiva del servizio di direttori didattici (oltre due anni di servizio al momento della sospensione e altri due-tre anni circa prima della decisione nel merito da parte del TAR).

Il danno che deriverà agli interessati appare fin d'ora evidente: la restituzione al ruolo di provenienza infatti comporta la perdita di uno stato giuridico ed economico più favorevole, con riflessi sul prestigio professionale, morale ed economico; l'assegnazione ad una sede d'insegnamento, che non potrà essere comunque quella precedentemente occupata; l'inutilità delle spese di

trasferimento personale e dei familiari dalla sede di originaria appartenenza sostenute all'atto della nuova nomina. A tutto ciò si aggiunga che l'avvenuta nomina nel 1979, consolidando la certezza del cambiamento di uno *status*, non ha fatto ritenere necessario agli interessati di chiedere la partecipazione al successivo concorso direttivo.

Alle considerazioni sopra esposte si aggiunga inoltre che la restituzione al ruolo di insegnanti avviene dopo un periodo di prestato servizio ben superiore a quello richiesto come periodo di prova per la conferma nella qualifica e avendo ampiamente dimostrato di possedere la preparazione e le capacità richieste dall'esercizio della funzione direttiva.

Il fatto, di per sé grave e tale, anche per le circostanze sopra dette, da meritare un intervento del legislatore, assume maggiore rilevanza, da un punto di vista legislativo, se si considera che i rilievi della Corte dei conti hanno origine da una interpretazione controversa di norme legislative, in materia di concorsi direttivi e ispettivi, che l'Amministrazione ha applicato, in tempi successivi, secondo criteri che appaiono coerenti con l'interpretazione ormai consolidata anche in relazione a diversi procedimenti amministrativi sempre riconducibili, direttamente o indirettamente, alle norme in questione.

Si tratta infatti di come debba intendersi la durata del periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi direttivi: se cinque anni solari o se cinque anni « legali » considerato che centottanta giorni effettivi di scuola vengono considerati come un anno scolastico; se il periodo di servizio militare, considerato « valido a tutti gli effetti » come previsto dallo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, debba ritenersi valido anche ai fini dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivi; se l'appartenenza al ruolo degli insegnanti del grado di scuola al quale si riferisce il concorso debba intendersi vincolante nel caso di concorrenti che, essendo transitati ad altro ruolo, hanno tuttavia maturato nel ruolo originario l'anzianità neces-

saria per la partecipazione al concorso direttivo per quel ruolo.

A queste ragioni fondamentali se ne aggiungono altre più specifiche che saranno successivamente illustrate; pare tuttavia quanto riferito sufficiente a motivare un intervento legislativo inteso a risolvere, nel senso di una interpretazione autentica, le questioni da cui ha avuto origine il caso increscioso che ha dato occasione per il presente disegno di legge.

Per un esame più approfondito delle questioni alle quali si riferiscono le norme di interpretazione autentica possono giovare le considerazioni che in riferimento all'articolato del disegno di legge si fanno seguire.

A proposito della durata effettiva del servizio scolastico, da intendersi — secondo quanto si propone all'articolo 1 — in centottanta giorni di servizio effettivo, si rileva che l'interpretazione proposta trova un primo significativo riscontro in quanto è previsto all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, col quale si stabilisce che la durata del periodo di prova è di un solo anno scolastico, sempre che il servizio di insegnamento sia stato prestato durante lo stesso anno scolastico per almeno centottanta giorni.

Il legislatore, pertanto, con riferimento al periodo di perfezionamento del rapporto di pubblico impiego del docente (periodo di prova), ha inteso considerare effettiva prestazione del servizio per un intero anno il servizio reso per almeno centottanta giorni, comprendendo addirittura in tale computo i giorni festivi e le altre festività riconosciute.

Parimenti ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per la maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi, per il personale docente non di ruolo (incaricato o supplente) l'articolo 34 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, modificando la normativa precedentemente in vigore, fissava centottanta giorni riconfermando così una normativa divenuta ormai costante nella legislazione scolastica, sia pure in relazione a diversi istituti giuridici.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In modo più specifico per la qualifica direttiva, per il computo degli anni di servizio utili ai fini del conferimento degli incarichi di presidenza, il Ministero della pubblica istruzione ha sempre espressamente disposto (ultima in ordine di tempo l'ordinanza ministeriale relativa all'anno scolastico 1980-81) che: « È preso in considerazione ai fini del computo del quinquennio anche l'anno scolastico in corso, purchè l'interessato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, abbia prestato almeno centottanta giorni di servizio effettivo ».

In relazione all'interpretazione proposta all'articolo 2 concernente la valutazione del periodo di aspettativa per servizio militare, si osserva preliminarmente che una interpretazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente i requisiti di ammissione ai concorsi direttivi, che non comprendesse, ai fini del computo dei cinque anni, l'ipotesi del periodo del servizio militare di leva potrebbe considerarsi illegittima per violazione degli articoli 3, 51 e 52 della Costituzione.

Gli insegnanti interessati infatti non hanno potuto prestare effettivo servizio per ottemperare ad un obbligo costituzionale, quello del servizio militare di leva. La Costituzione, peraltro, tutela gli obbligati al servizio militare prescrivendo che « il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino ». Tale formula del resto non può essere intesa solo come garanzia della conservazione dell'attività lavorativa interrotta dal servizio militare, bensì può intendersi come stato di lavoro, con il riconoscimento e la conservazione delle caratteristiche peculiari del lavoro svolto, senza pregiudizio per la carriera intrapresa. Ciò invero è riconosciuto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che a proposito dell'aspettativa per servizio militare all'ultimo comma recita: « Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

Nè può essere accettata l'ipotesi che nell'ambito della tutela costituzionale prevista

dall'articolo 52 della Costituzione nei riguardi della posizione di lavoro del cittadino chiamato alle armi non rientrino le prospettive di mutamento di carriera perchè, nel caso degli interessati, si introdurrebbe, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, una disparità di trattamento con quei maestri che hanno la possibilità di prestare effettivamente servizio per un quinquennio perchè esonerati o in base al sesso o in base a condizioni fisiche o di famiglia. Tale disparità contrasterebbe infine anche con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione che prescrive che tutti i cittadini « dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza... ».

Nè si può invocare l'ultimo alinea del medesimo primo comma dell'articolo 51 a sostegno di una tesi contrapposta, « ... secondo i requisiti stabiliti dalla legge », perchè sopravviverebbe il ricordato principio fondamentale enunciato dall'articolo 3 della Costituzione, dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in quanto dinanzi alle prospettive di una nuova carriera si precluderebbe ad alcuni insegnanti l'accesso ad un requisito (quello dell'effettiva prestazione del servizio) rispetto agli altri che ne verrebbero conseguentemente favoriti.

Va osservato inoltre che il servizio militare di leva è obbligatorio per i cittadini di sesso maschile nei limiti e modi stabiliti dalla legge, come prescrive l'articolo 52 della Costituzione.

Peraltro l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, prescrive il divieto di « ... qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale ».

Con l'articolo 3 viene presa in considerazione, ai fini di un'interpretazione autentica, la norma prevista dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 concernente il requisito dell'appartenenza al ruolo cui si riferisce il concorso direttivo a cui il candidato partecipa.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si ritiene che detta norma debba intendersi, in via generale, nel senso che si esige di aver fatto un'esperienza di almeno cinque anni nel tipo e nel grado di scuola a cui si riferisce la qualifica direttiva per la quale si concorre, ma che il servizio mantenga la sua validità come requisito concorsuale anche nell'ipotesi di successivo passaggio ad altro ruolo in considerazione dell'unitarietà di stato giuridico del personale docente e della possibilità, secondo quanto è previsto dall'articolo 77 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 di passare, a determinate condizioni, da un ruolo ad altro ruolo.

D'altra parte tale interpretazione è avvalorata da quanto è previsto per la scuola secondaria con apposita norma che prevede la possibilità di partecipare a concorsi per la qualifica direttiva in un qualunque grado o tipo di scuola sempre che si sia in possesso dell'abilitazione per tale scuola ancor che non si presti servizio in essa.

Infine con l'articolo 4 si dà un'interpretazione dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, che considera, sotto il profilo delle modalità per la presentazione della domanda, il ca-

rattere transitorio della norma e la particolare finalità della stessa, che è intesa a recuperare le prove scritte superate, a determinate condizioni, in un precedente concorso e consentire il completamento della prova nel primo concorso direttivo successivo all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

Conclusivamente si osserva:

1) che l'interpretazione autentica si giustifica nel contesto della legislazione relativa alla materia trattata coerentemente con le finalità che il legislatore si è proposto nell'atto di approvare la norma;

2) che il ricorso all'interpretazione autentica, mentre consente di risolvere i problemi insorti a seguito della ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti a proposito della graduatoria di merito del concorso sopra citato, contribuisce a dare certezza di interpretazione a proposito di una normativa che interessa tutti gli ordini e gradi di scuola.

Per le considerazioni sopra esposte i proponenti confidano nell'approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi.

Art. 2.

Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo, deve considerarsi servizio effettivo a tutti gli effetti, valido anche come requisito di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli cui si riferiscono i concorsi medesimi coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

Art. 4.

La presentazione delle domande per la partecipazione alle prove orali dei concorsi direttivi ai sensi dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e integrazioni, che deve comunque avvenire prima che abbiano inizio le prove, è da considerare richiesta ai fini ricognitori senza costituire condizione di ammissibilità.